

Prot. _____

Data _____



Gruppo Volontari di Protezione Civile "Arcobaleno" Odv

71014 - San Marco in Lamis (Fg)

Via Donatello Compagnone snc

e-mail: arcobaleno_arco27@libero.it

tel/fax 0882816008

c.f. 93031040715

Verbale Assemblea Straordinaria dei SOCI

Data 10-05-2024

Luogo: San Marco in Lamis

Ora inizio 18:00

Presenti: Argentino Vincenzo, Cocomazzi Giovanna, Carfagna Antonietta, Ronga Angelo, Nardella Matteo, Napolitano Luigi, Longo Alessia, Gravina Sebastiano, Blasotta Matteo, Matrella Francesco, Malizia Emanuele, Pomella Nicola, Augello Francesca Teresa Rosa, Soccio Carolina, Dimitrio Anna Pia.

Ordine del Giorno: 1) MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO.

Il giorno 10 del mese di Maggio nell'anno Duemilaventiquattro, alle ore 18:00 presso la sede legale in San Marco in Lamis (FG) via D. Compagnone s.n.c., si è riunita l'Assemblea dei Soci, dell'Associazione "Gruppo Volontari di Protezione Civile Arcobaleno" in prima convocazione.

Assume la presidenza il Signor Argentino Vincenzo, Presidente dell'associazione, che constata:

- La presenza di n. 15 Soci su n. 19 Soci iscritti;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, e nomina la Signora Cocomazzi Giovanna a svolgere mansioni di segretaria.

Il Signor Argentino Vincenzo assume la presidenza dell'assemblea e dà lettura dell'unico punto all'ordine del giorno;

A seguito della richiesta dell'Ufficio RUNTS sede di Foggia, avente come Oggetto; Art. 20 comma 7 del D.M. 106/2020. Diffida ad adempiere – protocollo n. 0152724/2024 del 26/03/2024. Richieste integrazioni. Di cui si allega al presente verbale, come allegato A.

Si porta a conoscenza dell'assemblea, con lettura integrale del predetto allegato A, le modifiche che sono state richieste, così come segue :

scritto da modificare Art. 4 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE *In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, "Gruppo Volontari di Protezione Civile Arcobaleno - OdV", ed indipendentemente dalla forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato sociale o volontariato di Protezione Civile.*

MODIFICA ESEGUITA: Art. 4 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, "Gruppo Volontari di Protezione Civile Arcobaleno - OdV", ed indipendentemente dalla forma giuridica, il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.



Gruppo Volontari di Protezione Civile "Arcobaleno" Odv

71014 - San Marco in Lamis (Fg)
Via Donatello Compagnone snc
e-mail: arcobaleno_arco27@libero.it
tel/fax 0882816008
c.f. 93031040715

Comunque, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, come previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di protezione civile in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Scritto da modificare: Art. 6 comma 4) *Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo (16) anno di età. Per i minorenni è prevista l'autorizzazione di chi esercita la patria Podestà, assumendosene tutta la responsabilità, sia dentro che fuori l'organizzazione di volontariato.*

MODIFICA ESEGUITA: 4) Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo (16) anno di età. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

I minorenni cooperano alle attività sociali dell'organizzazione di Volontariato, ad essi saranno impartiti oltre i corsi formativi per tutti i soci, altre cognizioni e corsi di specializzazione interni ed eventualmente esterni, hanno facoltà di voto in assemblea, ma non hanno diritto a essere eletti.

Per tanto si **APPROVA** con voto unanime dei presenti di 15/19 e si incarica il Rappresentante Legale / presidente: Argentino Vincenzo di procedere a tutte le formalità per l'aggiornamento.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:15.

Ora fine 20:15

San Marco in Lamis, li 10-05-2024

Il Presidente

Vincenzo Argentino

GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
"ARCOBALENO"
Via D. Compagnone, sn
71014 San Marco in Lamis (Fg)
Cod. Fisc. 93031040715
Tel./Fax: 0882 816008
e-mail: arcobaleno_arco27@libero.it

Il Segretario

Giovanna Gromaz



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
Gruppo Volontari di Protezione Civile ARCOBALENO - OdV
San Marco in Lamis (FG)

Art. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, con sede in San Marco in Lamis (FG), in via Donatello Compagnone s.n.c., quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ARCOBALENO - OdV" o in breve G.V.P.C. ARCOBALENO - OdV.

Il G.V.P.C. ARCOBALENO - OdV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea e modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed è ammesso lo scioglimento solo quando venga richiesto da almeno tre quarti dei Soci.

Art. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

L'associazione "G.V.P.C. ARCOBALENO - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e bene comune.

Essa si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione è laica ed apertita, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e sulla gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Il simbolo rappresenta un Arcobaleno che diventa circolare, ad indicare la pienezza, come in un abbraccio che si unisce al simbolo internazionale della protezione civile, dove viene scritta la regione e il comune di appartenenza della stessa. Il simbolo è così composto:



Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni):

- a) promuovere ed organizzare iniziative volte a soddisfare bisogni della collettività, attraverso i valori della solidarietà;
 - b) promuovere e favorire lo sviluppo della comunità, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - c) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, della protezione civile e dell'ambiente ed in quello della disabilità;
 - d) collaborare con enti pubblici e privati, altre associazioni e enti del Terzo Settore, per il perseguimento dei fini e obiettivi del presente statuto;
- Ed in particolare persegue finalità di Protezione Civile ai sensi del Codice della Protezione Civile, meglio D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, e successive modificazioni;

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della Legge 328/2000 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/92 e successive modificazioni, e di cui alla Legge 112/2016 e successive modificazioni;
- 2) interventi di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, e successive modificazioni;
- 3) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani;
- 5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 43/2004 e successive modificazioni, ed Legge n.10/2013, afferendo allo sviluppo di spazi verdi;
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- Ai fini di maggior chiarezza delle attività sopra indicate si riporta il seguente elenco esemplificativo e non esaustivo delle stesse:
- a) contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile, ai sensi del nuovo Codice della Protezione Civile D.Lgs nr.1 del 02/01/2018 e successive modificazioni;
 - b) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente;
 - c) realizzazione di convegni, dibattiti, corsi di formazione e/o di addestramento in ambito di protezione civile, socio-sanitario, antincendio, idrogeologico, radiocomunicazioni, utilizzo di automezzi/attrezzature speciali di emergenza, speleologia e ricerca dispersi, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolti alla popolazione, agli enti pubblici, ecclesiastici e privati ed ai volontari appartenenti ai sodalizi aderenti;
 - d) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari, sociali e di protezione civile, anche in collaborazione con organizzazioni private, scuole e pubbliche amministrazioni;
 - e) compiere interventi e soccorsi in territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
 - f) collaborare per la elaborazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano comunale di protezione civile;
 - g) promozione della cultura della legalità, e tutela dei diritti umani, nonché delle pari opportunità;
 - h) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
 - i) riqualificazione di beni pubblici, o confiscati alla criminalità organizzata;
 - l) organizzare servizi di carattere socio assistenziale, anche a domicilio, per il sostegno a persone anziane, diversamente abili o, comunque, anche in temporanee condizioni di difficoltà;
 - m) gestire servizi di soccorso e trasporto infermi, anche con l'utilizzo di automezzi, autoambulanze e simili, anche in collaborazione e a servizio del sistema sanitario regionale e/o nazionale;
 - n) beneficenza e/o sostegno a distanza, cessioni gratuita di alimenti o prodotti o erogazioni in denaro, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;



o) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;

3.1 - L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale e quindi anche attività di natura ricreativa, culturale, sportiva e commerciale sempre finalizzate al perseguimento dello scopo solidaristico a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 (CdS); L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

3.2 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3.3 L'Associazione può assumere personale dipendente, o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. In ogni caso i lavoratori impiegati non potranno essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari.

Art. 4 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, "Gruppo Volontari di Protezione Civile Arcobaleno - OdV", ed indipendentemente dalla forma giuridica, il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Comunque, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, come previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di protezione civile in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - ENTRATE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato sarà costituito da:

- fondi liquidi (quote associative e contributi);
- da beni mobili e immobili di sua proprietà;
- attrezzature dei suoi uffici;
- materiale radiantistico di sua dotazione;
- archivio e documenti vari in suo possesso.

Le entrate sono costituite così:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento, (es.: feste, lotterie);
- proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e succ. mod.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Inoltre avanzi di gestione, e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non saranno mai ripartibili fra gli associati, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione;

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Per le attività di interesse generale, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 - ADESIONI

1) Il Singolo che vuole aderire presso l'associazione, come volontario, presenterà domanda di adesione e verrà convocato per un incontro chiarificatore; e dopo che il Consiglio Direttivo si sarà riunito per stabilire se chi inoltra domanda di ammissione ha i requisiti per far parte dell'organizzazione di volontariato, verrà avvertito tramite lettera e/o in via telematica. Dopo di che sosterrà la quota associativa, per il sostentamento dell'organizzazione di volontariato, e iscritto nel libro soci.

2) Colui che si iscrive accetta lo Statuto dell'Associazione ed è responsabile delle proprie azioni verso la stessa e le Autorità. Pertanto l'Associazione declina ogni responsabilità civile e penale sul comportamento del proprio iscritto fuori dell'organizzazione di volontariato.

3) L'adesione a detta organizzazione di volontariato avviene previa domanda su appositi moduli al Consiglio Direttivo che la valuterà e a proprio giudizio delibererà in merito; qualora se ne presenterà la necessità, sarà facoltà del Consiglio stesso richiedere tutta la necessaria documentazione prevista dalle vigenti leggi, in ordine alla moralità, precedenti penali, e a quant'altro il Consiglio riterrà indispensabile.

4) Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo (16) anno di età. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

I minorenni cooperano alle attività sociali dell'organizzazione di Volontariato, ad essi saranno impartiti oltre i corsi formativi per tutti i soci, altre cognizioni e corsi di specializzazione interni ed eventualmente esterni, hanno facoltà di voto in assemblea, ma non hanno diritto e essere eletti.

5) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI

L'Associazione provvede all'attivazione della preparazione morale-etica degli iscritti, mediante opportuni corsi di formazione ed incrementa con corsi teorico-pratici lo svolgimento di attività di addestramento alle più svariate emergenze, relative alle calamità, e ai settori di volontariato sociale.

Il Socio non sarà più considerato tale e pertanto radiato dall'organizzazione quando:

- a) non osservi quanto stabilito nel presente statuto;
- b) quando richieda compensi a titolo personale;
- c) quando si renda responsabile di gravi mancanze e violi la legislazione vigente;
- d) per morosità;
- e) per decadenza;

Per tali decisioni sarà il Consiglio Direttivo a deliberare.

Il Socio che volontariamente, non verserà più la quota associativa entro tre mesi (3) dal rinnovo annuale verrà espulso dall'organizzazione di volontariato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'assenza ingiustificata dei Soci a più di tre riunioni consecutive conta la decadenza da Socio, dopo il parere del Consiglio Direttivo.

Il Socio che volontariamente intende fare domanda di rinuncia alla qualità di aderente, dovrà prima versare quanto di sua spettanza di arretrato.

I Soci con incarichi sociali, nell'espletamento delle loro funzioni, operano gratuitamente, ovvero tutte le cariche elettive sono gratuite, perché assunte per dovere civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Associazione. I Consiglieri eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprendibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Soci un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto, anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Tutti i Soci ordinari possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega ad altro Socio ordinario, purché in regola con le quote associative e iscritti da oltre tre (3) mesi. Le deleghe non possono superare il numero di uno (1) e per tanto il delegato non può rappresentare più di un (1) Socio oltre se stesso. La delega per essere valida deve essere autenticata dal Presidente dell'Associazione o/e da un suo rappresentante appositamente delegato.

- Qualora il singolo viene accettato a far parte dell'organizzazione di volontariato, dovrà osservare i seguenti punti:

- massima serietà;
- frequentare l'organizzazione di volontariato;
- collaborare in ogni attività che l'organizzazione di volontariato organizza e vi partecipi;
- mantenere il segreto assoluto, qualora in caso di soccorso si venga a conoscenza di dettagli, motivi familiari, situazioni scabrose, umane debolezze, notizie che, se diffuse, potrebbero provocare danno o nocumento all'interessato;
- sostenere operativamente, moralmente ed economicamente l'organizzazione di volontariato secondo le reali capacità del singolo Socio.

1) Il Socio è tenuto a mettersi in contatto con la sede operativa, fornendo alla Segreteria dell'organizzazione di volontariato il proprio indirizzo con eventuali numeri telefonici, in modo da essere reperibili in caso di necessità e convocazione, esonerando pertanto, sia l'organizzazione di volontariato che il Consiglio Direttivo da eventuali mancanze di comunicazioni.

È tassativamente vietata ogni discriminazione in ordine alla razza di appartenenza, religione, cultura, stato sociale, economico e fisico.

I soci iscritti da meno di tre mesi, non hanno diritto di votare in assemblea, chiederne convocazione, di eleggere e essere eletti

2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4) I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO E CARICHE SOCIALI

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, da un componente del Consiglio Direttivo. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, o quanto se ne rappresenti la necessità di cui all'art.20 Codice Civile. L'assemblea è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione e/o in via telematica. La comunicazione deve specificare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti "all'ordine del giorno".

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

2) In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

- elegge il consiglio direttivo, fra i Soci;

- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando è presente la metà degli iscritti più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea per deliberare deve raccogliere il consenso della maggioranza dei presenti.

3) L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- la variazione della sede legale in altro comune;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'assemblea per deliberare deve raccogliere il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria quando:

- lo richieda il Presidente;
- ne faccia richiesta scritta e motivata, almeno un decimo dei Soci, a norma dell'Art. 20 del Codice Civile;
- lo richieda il Presidente del Collegio Probiviri o dei Revisori dei Conti, per gravi e motivate ragioni.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario inseriti nell'apposito Registro

4) L'Assemblea ordinaria ha il compito di deliberare l'approvazione del Bilancio Consuntivo corredato dalla relazione del Contabile, visionata dal Collegio dei Revisori dei Conti, sull'attività dell'organizzazione di volontariato svolta nell'anno precedente e sull'andamento economico- finanziario dell'anno in corso.

5) L'Assemblea ogni 3 anni, alla scadenza dei trentasei (36) mesi, a scrutinio segreto, eleggerà i consiglieri del Direttivo, tra i Soci verranno scelti i componenti del Seggio Elettorale, a cui non potranno partecipare consiglieri con scadenza del proprio mandato o inseriti tra gli eleggibili. In caso di dimissione di qualche consigliere, si provvederà ad elezione con scrutinio segreto, per l'elezione del sostituto.

In caso di improvviso scioglimento del Consiglio Direttivo, ovvero assenza di tutte le cariche sociali, l'Assemblea potrà provvisoriamente, in attesa di nuove elezioni,

delegare alcuni Soci all'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, che dovranno essere scelti a scrutinio segreto e dovranno dare conto del loro operato all'Assemblea; i delegati non potranno essere scelti tra i consiglieri uscenti.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo sarà composto da 7 (sette) soci, eletti dall'Assemblea. Tutti i Consiglieri hanno diritto di voto ed eleggeranno fra essi, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, il Presidente, il Vice Presidente, il Contabile, il Segretario, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci Revisori e un Consigliere.
- b) Il Consiglio Direttivo, d'intesa con l'Assemblea dei Soci, potrà promuovere altre cariche ed attribuirle agli stessi consiglieri o ad altri Soci.
- c) È fatto obbligatorio ai componenti del Consiglio di partecipare alle riunioni, impegni permettendo.
- d) Agli eventuali Assessori Regionali, Provinciali e Comunali e di qualsiasi Altra carica politica, non è consentito assumere altre cariche oltre quella di Socio.
- e) Il Direttivo e l'Assemblea potranno essere convocati con urgenza, senza rispettare i termini di preavviso a causa della particolare attività dell'organizzazione di volontariato.
- f) Le cariche sociali riguardanti tutti i consiglieri e i probiviri sono rieleggibili. Le cariche sociali del Consiglio Direttivo che verranno cambiate e modificate, saranno portate a conoscenza delle competenti Autorità, con lettera in cui sarà nota la disposizione del Consiglio Direttivo.
- g) Inoltre i consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente dirige e sorveglia le varie attività, ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'associazione in tutte le sue attività.

In particolare il Presidente:

- I. Attua le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, delegando a chi di competenza gli opportuni provvedimenti;
- II. Vigila per la tutela delle finalità sociali dell'associazione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- III. Indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci assumendosene in entrambi i casi la Presidenza;
- IV. Il suo agire, in rappresentanza dell'organizzazione di volontariato deve essere sempre rispondente alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- V. Firma la corrispondenza e, in unione col segretario, i documenti e i registri sociali;
- VI. Cura, congiuntamente con il Segretario, il Contabile e il Magazziniere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili.
- VII. Il presidente ha l'obbligo di riunire almeno una volta l'anno, tutti i tesserati.
- VIII. Il Presidente per qualsiasi decisione da prendere con urgenza deve sentire almeno il parere favorevole di due (2) consiglieri, ed in ogni caso le eventuali decisioni non devono essere contrarie alle norme statutarie, il relativo verbale deve essere controfirmato da essi.

Art. 11 - VICE-PRESIDENTE

Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni di delega, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento; inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Presidente riterrà opportuno affidargli.

Art. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario dell'organizzazione di volontariato compila e redige i verbali del Consiglio Direttivo, dei vari Collegi e dell'Assemblea dei Soci; cura l'ordinaria amministrazione dell'organizzazione di volontariato e collabora con il Presidente.

Il Segretario è custode e responsabile degli atti e dell'Archivio dell'organizzazione di volontariato e del materiale in esso contenuto, e collabora con il contabile alla elaborazione dei bilanci;

ART. 13 - IL CONTABILE

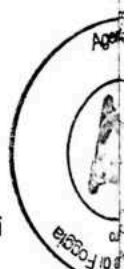
Il Contabile cura l'amministrazione ed è custode del denaro proveniente dalle riscossioni delle quote sociali. Ha l'obbligo di presentare il resoconto della cassa ad ogni fine mese o ad ogni riunione. Può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Inoltre, in collaborazione con il Magazziniere deve provvedere a compilare e tenere aggiornati, sotto sua personale responsabilità, l'inventaria degli eventuali beni mobili e degli immobili dell'organizzazione di volontariato, l'inventaria del materiale avuto in consegna e in prestito da altri Enti e persona estranee all'associazione.

Art. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto da tre (3) membri eletti dall'assemblea dei Soci, i quali eleggeranno fra di loro il Presidente ed avranno il compito di vigilare la condotta di tutti gli iscritti e l'integrità della gestione economica. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente, ogni qual volta ci sia motivo di sua competenza. Specificamente:

- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni socio o consigliere dell'organizzazione di volontariato;
- decide sui ricorsi presentanti dai Soci contro i provvedimenti decretati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nei confronti di questi ultimi.

I verbali delle riunioni verranno trascritti in apposito libro.



Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio viene nominato dall'assemblea dei Soci, ed è composto da tre (3) consiglieri, che tra essi eleggeranno il proprio Presidente. Il Collegio controllerà in ogni periodo che riterrà opportuno la revisione dei conti ed i relativi verbali verranno firmati dai consiglieri revisori ed affissi in bacheca della sede sociale a conoscenza degli iscritti.

I verbali delle riunioni verranno trascritti in apposito libro.

Art. 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se il Collegio dei Revisori dei Conti non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti; qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 - I CONSIGLIERI NON AVENTI CARICHE

Sostituiranno i Presidenti dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori, allorché questi ultimi saranno assenti o impediti.

Art. 18 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, dove iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri

- libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza qualificata di metà più uno dei Soci iscritti dell'organizzazione di volontariato. Il presente Statuto, composto di articoli diciotto (18) è stato reso noto a tutti i Soci, i quali, danno incarico al Direttivo per l'approvazione ed accettazione, con apposizione di firma.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto sopra non contemplato, si fa riferimento alle norme vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

SI CHIEDONO LE AGEVOLAZIONI
FISCALI AI SENZI DELLA LEGGE
art. 82 D. Lgs 117/2017

San Marco in Lamis, lì 10/05/2024

Il Segretario

Giovanna Locomano

Approvato e preso in visione
in Assemblea del 10/05/2024

Il Presidente

Vincenzo Arfella

GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE
"ARCOBALENO"
Via D. Compagnone, sn
71014 San Marco in Lamis (Fg)
Cod. Fisc. 93031040715
Tel./Fax: 0882.816008 -
e-mail: arcohaleno arco27@libero.it



Registrato a San Severo, il

15 MAG 2024

al n. 542

serie 3

imposta € Esente

tributi speciali €

L'addetto allo sportello F/O (*)
Addetto STAFFIERI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA